



LEGGE REGIONALE 13 luglio 1998 n. 24

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 05/08/1998 n. 9

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi normativi stabiliti dallo Stato, l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso agro-alimentari e florovivaistici nonché le attività di commercializzazione dei prodotti in essi esplicitate; regola, altresì, la programmazione degli interventi volti alla razionalizzazione del sistema mercantile ligure.

Articolo 2

(Definizione dei mercati)

1. Il mercato all'ingrosso è un insieme di strutture ed attrezzature con impianti e servizi, gestiti unitariamente per lo svolgimento delle operazioni commerciali, nel quale si ha la libera formazione del prezzo delle merci ed è assicurata l'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed in materia igienico-sanitaria.

I mercati all'ingrosso costituiscono strutture e servizi di interesse pubblico.

2. Ai fini della presente legge si definiscono:

- a) mercati alla produzione, quelli in cui le merci sono offerte prevalentemente da produttori singoli o associati;
- b) mercati di distribuzione o di transito, quelli in cui le vendite e gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti all'ingrosso e da commercianti al dettaglio;
- c) mercati al consumo, quelli in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti al dettaglio;
- d) mercati misti, quelli a funzione mista in cui agiscono più categorie di operatori.

Articolo 3

(Servizi di mercato)

1. Nel mercato è assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

- a) direzione del mercato;
- b) rilevazione statistica;
- c) verifica del peso e della qualità.

2. Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria e di polizia amministrativa nel mercato sono svolte istituzionalmente dagli Enti competenti.

Articolo 4

(Programma regionale dei mercati all'ingrosso)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Programma regionale dei mercati all'ingrosso.

2. Il Programma regionale definisce le linee per la razionalizzazione del sistema annonario regionale con riferimento:

- a) all'efficienza delle strutture esistenti, sotto il profilo mercantile e logistico;
- b) all'ammodernamento ed alla razionalizzazione delle strutture dei mercati;
- c) alle esigenze di sviluppo del sistema mercantile;
- d) alla localizzazione dei nuovi mercati e delle attività ad essi connesse, tenuto anche conto delle linee, degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nel Programma regionale di sviluppo e delle indicazioni programmatiche di natura urbanistica, territoriale ed ambientale.

3. Il Programma regionale è elaborato sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni. Il Programma ha una durata di cinque anni.

Articolo 5

(Istituzione, trasferimento e ampliamento dei mercati)

1. L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso può, sentite le categorie interessate, essere assunta:

- a) dal Comune, dalla Città Metropolitana, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) da consorzi costituiti fra Enti locali territoriali ed Enti di diritto pubblico;
- c) da società consortili per azioni a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico;
- d) da consorzi aventi personalità giuridica o da cooperative, costituiti da operatori economici dei settori, anche singoli, della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

2. L'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento del mercato sono autorizzati dai Comuni sulla base delle indicazioni del Programma regionale dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 4.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 2, sono rilasciate entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa della prescritta documentazione.

Articolo 6

(Gestione dei mercati)

1. I mercati sono gestiti dai soggetti istitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 5 comma 1. Nel caso in cui il soggetto istitutore sia il Comune o la Provincia, la gestione può essere effettuata nelle forme previste dall'articolo 22 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, fra l'altro, l'importo del canone annuo da corrispondere da parte del soggetto gestore per la gestione della struttura mercantile.

3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in locazione e gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di trasformazione e ampliamento, sono, di norma, a carico dell'istitutore.

4. La gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del bilancio.

5. Le tariffe di mercato sono corrisposte dagli operatori commerciali al soggetto gestore e devono assicurare la copertura dei costi di gestione nonché dei costi dei servizi a domanda collettiva, dell'ammortamento tecnico degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione e delle attrezzature di mercato, nonché degli oneri per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili e dei costi dei servizi a domanda individuale eventualmente resi.

6. I soggetti operanti nel mercato corrispondono al soggetto gestore un canone di concessione o di locazione in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività.

7. In ogni caso non possono essere imposti o esatti pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

Articolo 7

(Compiti del gestore)

1. Il gestore provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile ed ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercantile; provvede altresì:

- a) alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;
- b) alla funzionalità degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione;
- c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

2. Il gestore percepisce dagli operatori la tariffa annuale di cui all'articolo 6 comma 5 nonché il canone di cui all'articolo 6 comma 6.

Articolo 8

(Direttore di mercato)

1. Ad ogni mercato è preposto un direttore che provvede al regolare funzionamento delle strutture e dei relativi servizi secondo le norme di legge e del regolamento di mercato, nonché secondo le disposizioni dell'ente gestore.

2. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonché i compiti specifici, sono stabiliti nel regolamento di mercato.

Articolo 9

(Commissione di mercato)

1. Presso ogni mercato è istituita la Commissione di mercato, nominata dal Presidente della Giunta regionale.

2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o suo delegato ed è composta da:

a) un rappresentante del soggetto istitutore;

b) un rappresentante del soggetto gestore, ove non coincida con quello istitutore;

c) il direttore del Servizio igiene, epidemiologia e sanità pubblica della U.S.L. competente per territorio o suo delegato, ovvero, nei mercati florovivaistici, il dirigente della Struttura provinciale per il controllo fitopatologico o suo delegato;

d) per i mercati agroalimentari, dai rappresentanti dei seguenti soggetti operanti al loro interno:

1) due commercianti all'ingrosso;

2) un commerciante al dettaglio in sede fissa;

3) un commerciante al dettaglio su aree pubbliche;

4) due produttori;

5) un rappresentante delle imprese di trasformazione e conservazione;

6) un rappresentante sindacale dei lavoratori;

e) per i mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici il dirigente del Servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio o suo delegato; per i mercati di prodotti ittici istituiti in Comuni litoranei il rappresentante dell'Autorità Marittima;

f) per i mercati florovivaistici, dai rappresentanti dei seguenti soggetti operanti al loro interno:

1) cinque commercianti di cui:

a) tre commercianti all'ingrosso;

b) due commercianti al dettaglio;

2) tre produttori;

3) due rappresentanti delle cooperative di produzione o loro consorzi.

3. I componenti di cui al comma 2, lett. d) ed f), sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni

provinciali o regionali di categoria.

4. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
5. La Commissione è validamente costituita con la metà più uno dei componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.
6. I membri della Commissione di cui al comma 2, lettere d) e f), che non partecipino, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive decadono e sono sostituiti.
7. La Commissione resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Il procedimento di rinnovo della Commissione è avviato sei mesi prima della scadenza.
8. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore di mercato. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, esperti espressamente convocati dal Presidente.
9. La funzione di segretario della Commissione di mercato è svolta da un dipendente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente.
10. Le spese di funzionamento della Commissione di mercato sono a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

Articolo 10

(Compiti della Commissione di mercato)

1. La Commissione svolge funzioni consultive o di proposta al gestore:
 - a) sul regolamento di mercato;
 - b) sui criteri per le assegnazioni dei punti di vendita;
 - c) sugli orari delle operazioni di mercato;
 - d) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato;
 - e) sui canoni di concessione e di locazione dei punti di vendita e delle relative pertinenze;
 - f) sulle tariffe dei servizi di mercato;
 - g) sulla funzionalità delle attrezzature e dei servizi.
2. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta e, trascorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole.

Articolo 11

(Regolamento di mercato)

1. Il Consiglio regionale, su proposta dalla Giunta, approva uno o più regolamenti-tipo dei mercati all'ingrosso.
2. I regolamenti di mercato sono approvati dai soggetti gestori entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento-tipo corrispondente alla tipologia del mercato.
3. Nel regolamento-tipo sono previste norme relative:

- a) ai criteri e alle modalità per la concessione dei posteggi;
- b) allo svolgimento dell'attività degli operatori e del personale da essi dipendente;
- c) al calendario ed orario per le operazioni mercantili, ivi compreso quello di accesso dei consumatori, e per il funzionamento dei servizi;
- d) alla nomina del Direttore di mercato, alle sue attribuzioni, allo stato giuridico e al trattamento economico;
- e) all'organizzazione e alla disciplina dei servizi di mercato;
- f) alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;
- g) alle modalità di svolgimento delle operazioni ed alle sanzioni a carico dei contravventori al regolamento di mercato;
- h) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

4. Il regolamento di mercato può contenere norme integrative alle disposizioni del regolamento-tipo ma non può, comunque, contenere norme che ostacolano l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione dei costi di distribuzione dei prodotti.

5. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959 n. 125 (norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici) il commercio all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari e florovivaistici che si svolge fuori dal mercato, ma nell'ambito territoriale di un Comune dotato di mercato, è soggetto a tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengono al funzionamento interno di esso.

6. Il commercio di cui al comma 5 che si svolge nel territorio di Comuni sprovvisti di mercato è disciplinato dall'autorità comunale con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti, ubicato in ambito provinciale territorialmente più vicino. Il Comune approva i relativi regolamenti entro centoottanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti-tipo di cui al comma 1. Trascorsi inutilmente detti termini si applicano compatibilmente con la situazione del mercato locale le norme del regolamento tipo. Le funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati sono esercitate dai Comuni ai sensi dell'articolo 54, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382).

Articolo 12

(Vigilanza)

1. Nei casi di gravi irregolarità o inefficienza nella gestione del mercato, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario con il compito di riferire per iscritto.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base della relazione del Commissario, adotta i provvedimenti per l'adeguamento del servizio o per il regolare funzionamento dei mercati all'ingrosso, fissando il termine per la loro attuazione, e pronuncia la revoca della gestione qualora l'Ente gestore non abbia adottato, nei termini, i provvedimenti prescritti.

Articolo 13

(Norme finali e transitorie)

1. Il Programma regionale dei mercati all'ingrosso è approvato entro un anno dall'entrata in vigore della

presente legge.

2. Fino all'entrata in vigore del Programma regionale per i mercati previsto dall'articolo 4 della presente legge, l'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati all'ingrosso sono autorizzati dalla Giunta regionale, su proposta o sentito il Comune competente per territorio.

3. I regolamenti-tipo dei mercati all'ingrosso sono approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I vigenti regolamenti di mercato devono essere uniformati al regolamento-tipo di cui all'articolo 11 entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Il Programma regionale dei mercati all'ingrosso continua a produrre i suoi effetti, anche dopo la scadenza, fino all'approvazione del nuovo Programma.

Articolo 14

(Abrogazioni)

1. Il capitolo III della legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 (norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 luglio 1998

MORI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1998

___Num:0024

___Boll__Uff__Num:9

___Boll__Uff__Anno:1998